

Intervento 8.1.1 Imboschimento e creazione di aree boscate

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento, con la finalità di sviluppare le aree forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici, sostiene l'imboschimento delle aree agricole incolte e non agricole, definite idonee sulla base della carta d'uso dei suoli della Regione Calabria (Delibera di Giunta Regionale n. 636 del 30/07/2012, recante "Adozione Studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni irrigui"), individuata come strumento conoscitivo di riferimento per il PSR al paragrafo 8.1.

La sub-misura/operazione può prevedere investimenti relativi alle seguenti fattispecie:

Imboschimento permanente di terreni non agricoli e agricoli incolti: cioè, costituzione di boschi permanenti con specie forestali arboree e/o arbustive, con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli e agricoli incolti, a ciclo medio – lungo: cioè: costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 20 anni.

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli e agricoli incolti, a ciclo breve: cioè, costituzione di colture legnose forestali specializzate, pure o miste, monocicliche o policicliche, con finalità multiple,

nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l'abbattimento dovrà essere superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni.

Per gli imboschimenti dei terreni vengono sostenute:

- finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali arboree e/o arbustive autoctone.

Nel caso l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Nel caso di interventi che possano avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, dovrà essere valutata l'applicazione dell'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" che introduce la valutazione d'incidenza quale procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o intervento anche con finalità conservazionistiche che possa avere incidenze significative su un sito (o proposto sito) della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

Nell'ambito della strategia di intervento del Programma l'intervento agisce direttamente sui fabbisogni F13 ed F14, contribuendo ad applicare nei nuovi impianti forestali i contenuti della gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale ed a rafforzare la gestione "green" e l'adattabilità ai cambiamenti climatici della silvicoltura regionale, rappresentando, tra l'altro, un esempio di applicazione delle "infrastrutture verdi" sul capitale naturale regionale. Ciò in quanto è in grado di garantire impatti ambientali positivi per la difesa del territorio e del suolo, la prevenzione dei rischi naturali e degli incendi, la depurazione e regimentazione delle acque, la depurazione dell'aria, la tutela e conservazione della biodiversità, l'adattamento ai cambiamenti climatici. Tali interventi, inoltre, possono contribuire alla transizione verso una economia a basse emissioni di carbonio, alla necessità di valorizzare gli ecosistemi, alla fornitura di servizi ecosistemici diffusi, all'incremento della fruibilità turistico-ricreativa del territorio rurale e al restauro-riquilibratura del patrimonio culturale e naturale dei paesaggi rurali.

Per le stesse motivazioni l'intervento agisce sugli obiettivi della focus area 5E ed esplica i suoi effetti indiretti sulle FA 4A-4B-4C. Esplica, altresì, il proprio contributo all'interno degli obiettivi trasversali ambiente e cambiamenti climatici.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a copertura dei costi di impianto.

Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione e per un periodo massimo di 5 anni solo per le superfici forestali di proprietà privata e per il rimboschimento a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni). Per le superfici forestali di proprietà pubblica e per il rimboschimento a "ciclo breve" (ciclo superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni) è previsto esclusivamente il contributo in conto capitale sulle spese

sostenute per l'impianto.

I beneficiari del sostegno agli investimenti per l'impianto, conformemente alle disposizioni previste all'articolo 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all'articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sugli stessi fondi.

Art. 46 e art. 4(2)(c) Regolamento (UE) 1307/2013 (Pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 639/2014 (Regolamento Delegato sui pagamenti diretti).

Regolamento (UE) 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Regolamento delegato (UE) 807/2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) 1305/2013.

Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA).

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Legge Regionale nr. 45/2012 (Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale - Legge forestale regionale).

Strategia Forestale per l'Unione Europea (COM/2013/659).

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 (Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna).

Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di

protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Proprietari terrieri pubblici e privati, nonché loro consorzi.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce le superfici forestali è un ente privato o un comune.

Nell'esecuzione degli investimenti, gli enti pubblici, che sono stati selezionati in quanto beneficiari insieme con i progetti nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013, a loro volta devono rispettare le procedure degli appalti pubblici al fine di assicurare una selezione aperta, trasparente e competitiva dei fornitori e dei soggetti responsabili dell'attuazione delle opere.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all'art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

In particolare, sono costi ammissibili all'operazione:

1. Costi di impianto e materiale di propagazione.

- a. acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
- b. lavori di impianto e altre operazioni connesse alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico-chimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento filari, acquisto trasporto e collocazione di paleria e tutori;
- c. altre operazioni correlate all'impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, protezioni individuali dai danni della fauna selvatica, recinzioni contro il pascolo e la brucatura);
- d. oneri per consulenti, progettisti, direttore dei lavori, ivi inclusi gli oneri per la progettazione del piano di imboscamento, nella misura massima del 9% delle spese ammissibili di cui ai precedenti punti.

Per quanto attiene specificatamente i costi relativi agli oneri di progettazione del piano di imboscamento, tali spese sono ammissibili solo se il piano di imboscamento è redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

1. Premio annuale ad ettaro per copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni:

- a. Interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall'inverno successivo alla prima

stagione vegetativa), manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a garantire la buona riuscita dell'impianto nel tempo in termini qualitativi e quantitativi: controllo della vegetazione infestante, (tramite fresatura, erpicatura, sfalcio, trinciatura), eventuali irrigazioni, potature, diradamenti), ivi inclusa la manutenzione precoce e tardiva.

I contributi in natura sotto forma di apporto di opere, beni e servizi per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all'articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.

Per i beneficiari di natura pubblica e per specie a rapido accrescimento (ciclo breve: inferiore a 20 anni) non è riconosciuto il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi e beneficiari decisi dall'Autorità di Gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'investimento deve essere realizzato esclusivamente in terreni agricoli incolti e non agricoli e deve ricadere all'interno dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR.

Ai sensi della Legge Regionale n. 45/2012, si considerano terreni abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque anni e che non abbiano le caratteristiche di "bosco" o di terreno "assimilato al bosco". I prati permanenti di cui all'art. 45 del regolamento (UE) 1307/2013 non rientrano tra i terreni abbandonati o incolti oggetto del sostegno.

Nel caso di terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che gestisce tali terreni è un ente privato o un Comune.

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Per la realizzazione degli interventi il sostegno è subordinato alla presentazione di informazioni desumibili da un piano di imboschimento redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993.

L'intervento di imboschimento deve garantire il rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale prescritti all'art. 6 del Regolamento delegato 807/2014 e riportati puntualmente alla sezione sulle informazioni specifiche dell'intervento, cui si rimanda, e che in particolare riguardano:

- a. l'identificazione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, nonché ripercussioni negative su zone

dall'elevato valore ecologico, e delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione;

- b. l'obbligo in capo al beneficiario di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione;
- c. nel caso di operazioni di imboscamento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve consistere:
 - nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
 - in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

Le specie utilizzate dovranno essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona ed a soddisfare requisiti ambientali minimi. Sono ammissibili solo le specie autoctone il cui elenco è riportato nella pertinente sezione "informazioni specifiche della misura" del presente intervento, cui si rimanda. L'uso del materiale vegetale di propagazione deve essere conforme al D.Lgs 386/2003 (di attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) ed al Decreto legislativo n. 214/2005 (di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

In linea con l'art. 22(2) del Regolamento (UE) 1305/2013 il sostegno non è concesso per boschi cedui a rotazione rapida, abeti natalizi o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora l'investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiarie del sostegno è preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Sui siti designati come Natura 2000, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio è consentita soltanto la forestazione coerente con gli obiettivi di gestione dei siti interessati ed approvati dalla competente autorità nazionale.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione possono essere riferiti:

- alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 5E nella quale è programmata;

- alla localizzazione dell'intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (rischio erosione dei suoli, rischio desertificazione, rischio alluvioni) dove maggiore può essere il contributo all'adattamento e resilienza agli impatti attesi dai cambiamenti climatici;
- alla tipologia dell'intervento e durata del ciclo colturale, favorendo gli interventi con una più ampia composizione di specie ed i cicli colturali più lunghi di quelli minimi fissati dalla misura.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento. La stessa soglia si applicherà a tutti i progetti, siano essi presentati individualmente o all'interno di un progetto di filiera.

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per i costi di impianto è la seguente:

- 100% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto per i beneficiari di natura pubblica;
- 75% del costo dell'investimento ammissibile per i costi di impianto per i beneficiari privati.

Il sostegno è concesso ai sensi dell'art. 32 "Aiuti alla forestazione e all'imboschimento" del regolamento (UE) n. 702/2014 (in GUUE L. 193/1 del 1 luglio 2014). Tali aiuti rispettano le prescrizioni generali di cui al capo 1 del regolamento, in particolare:

- il regime non si applica nei confronti di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno nonché a quelle in difficoltà (salvo le eccezioni previste) (art. 1);
- è fatto salvo l'effetto incentivante degli aiuti atteso che la domanda di sostegno deve essere presentata nel rispetto del contenuto minimo previsto, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto/attività (art. 6);
- l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA (art. 7);
- per verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di stato a favore dell'attività, del progetto e dell'impresa sovvenzionati (art. 8);
- sono rispettati gli obblighi di pubblicazione e informazione sull'aiuto in esenzione da parte dello stato membro (art.9).

Il regime di aiuto di riferimento per queste operazioni è SA49799.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute entro i seguenti importi massimi di investimento:

- Imboschimento permanente di terreni non agricoli e agricoli incolti: euro 9.000/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.A)
- Imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni non agricoli e agricoli incolti

a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni): euro 8.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.B)

- Imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli e agricoli incolti a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale a 20 anni): euro 6.500/ettaro per come esplicitato nella (Tab.1 sez.C)

Per i costi di manutenzione è riconosciuto un premio annuale unitario ad ettaro per un periodo fino a 5 anni sui costi di manutenzione definiti sulla base delle fonti e della metodologia adottata nel calcolo dei premi e riportata in maniera dettagliata nel relativo paragrafo del documento allegato al PSR 2014 – 2020 “La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013.

- € 500,00 ad ettaro per i primi due anni;
- € 250,00 ad ettaro per il 3°, 4° ed il 5° anno.

Gli importi sopra citati essendo stati ricavati da costi legati a cure colturali, gli stessi non variano in funzione della tipologia di imboschimento

Tab. 1 sez. A

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

**Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati
alla forestazione/all’imboschimento**

Realizzazione di imboschimento permanente di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti

Impianto misto sesto a quadrato 3,0 x 3,0 pari a 1.100 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT. €	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE €
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.A	Decespugliamento meccanico	400,00	ha	1	400,00
02.A	Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale	600,00	ha	1	600,00

03.A	Lavorazione meccanica andante	800,00	Ha	1	800,00
04.A	Fertilizzazione di fondo	300,00	Ha	1	300,00
05.A	Frangizollatura meccanica del terreno	250,00	Ha	1	250,00
06.A	Apertura di buche	0,50	n.	1.100	550,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.900,00
	B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE				
07.A	Squadro del terreno	250,00	Ha	1	250,00
08.A	Acquisto e trasporto piante – radice nuda	1,50	n.	550	825,00
09.A	Acquisto e trasporto piante – contenitore	2,30	n.	550	1.265,00
10.A	Messa a dimora piantine a radice nuda	0,80	n.	550	440,00
11.A	Messa a dimora piantine in contenitore	1,30	n.	550	715,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.495,00
	C)ALTRI INTERVENTI				
12.A	Acquisto canne di bambù (tutore)	1,20	n.	1.100	1.320,00
13.A	Trasporto e messa a dimora canne di bambù	0,80	n.	1.100	880,00
14.A	Irrigazione di impianto/soccorso	0,75	n.	1.100	825,00
	Totale altri interventi (C)				3.025,00
	Sommano (A) + (B) + (C)				9.420,00
	Importo max. ammissibile				9.000,00

Tab. 1 sez. B

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento

Realizzazione di imboschimento temporaneo (impianti di arboricoltura da legno) di terreni

non agricoli e terreni agricoli incolti a ciclo medio-lungo (superiore a 20 anni)					
Impianto misto sesto a quadrato 3,0 x 3,0 pari a 1.100 piante per ettaro					
SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO					
	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT. €	UNITA DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE €
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.B	Decespugliamento meccanico	400,00	ha	1	400,00
02.B	Rippatura incrociata	540,00	ha	1	540,00
03.B	Fertilizzazione di fondo	300,00	Ha	1	300,00
04.B	Seconda lavorazione del terreno	230,00	Ha	1	230,00
05.B	Apertura di buche	0,50	n.	1.100	550,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.240,00
	B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE				
06.B	Squadro del terreno	250,00	Ha	1	250,00
07.B	Acquisto e trasporto piante – radice nuda	1,50	n.	550	825,00
08.B	Acquisto e trasporto piante – contenitore	2,30	n.	550	1.265,00
09.B	Messa a dimora piantine a radice nuda	0,80	n.	550	440,00
10.B	Messa a dimora piantine in contenitore	1,30	n.	550	715,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.495,00
	C)ALTRI INTERVENTI				
11.B	Acquisto canne di bambù (tutore)	1,20	n.	1.100	1.320,00
12.B	Trasporto e messa a dimora canne di bambù	0,80	n.	1.100	880,00
13.B	Irrigazione di impianto/soccorso	0,75	n.	1.100	825,00
	Totale altri interventi (C)				3.025,00
	Sommano (A) + (B) + (C)				8.760,00
	Importo max. ammissibile				8.500,00

Tab. 1 sez. C

PROGETTO DI IMBOSCHIMENTO

Misura 8.1 – sostegno per i costi di impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all’imboschimento

Realizzazione di imboschimento temporaneo (impianti arborei a rapido accrescimento) di terreni non agricoli e terreni agricoli incolti a ciclo breve (superiore a 8 anni e inferiore o uguale 20 anni)

Impianto misto sesto a quadrato 6,0 x 6,0 pari a 320 piante per ettaro

SCHEMA DI COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	DESCRIZIONE	PREZZO UNIT. €	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO TOTALE €
	A. INTERVENTI PREPARAZIONE TERRENO				
01.C	Livellamento leggero del terreno	290,00	ha	1	290,00
02.C	Rippatura incrociata	540,00	ha	1	540,00
03.C	Seconda lavorazione del terreno	400,00	Ha	1	400,00
04.C	Fornitura e spandimento di ammendante	230,00	Ha	1	230,00
05.C	Fresatura o erpicatura incrociata	800,00	ha.	1	800,00
	Totale costi di lavorazione terreno (A)				2.260,00
	B)INTERVENTI MESSA A DIMORA PIANTE				
06.C	Squadro del terreno per impianto di 320 piante/ha	291,20	Ha	1	291,20
07.C	Apertura di buche con trivella	2,35	n.	320	752,00
08.C	Acquisto piante	3,50	n.	320	1.120,00
09C	Trasporto e messa a dimora piante	3,65	n.	320	1.168,00
	Totale costi messa a dimora piante (B)				3.331,20
	C)ALTRI INTERVENTI				
10.C	Irrigazione di soccorso	1,80	n.	320,00	576,00
11.C	Trattamento antiparassitario	1,80	n.	320,00	576,00

	Totale altri interventi (C)					1.152,00	
	Sommano (A) + (B) + (C)					6.743,20	
	Importo max. ammissibile					6.500,00	

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura/intervento, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

1. Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda relativo alla verifica dei rischi di impatto ambientale dell'investimento (ECR1)
2. Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi, ivi inclusi i contributi in natura (ECR2).
3. Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'adeguatezza del metodo di controllo del rispetto dei requisiti per l'erogazione del sostegno correlato all'esecuzione delle attività di cura del bosco e rispetto all'efficacia dei controlli in loco ("controllo dei controllori") in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).
4. Un rischio moderato relativo alla corretta applicazione delle norme e delle procedure sugli appalti pubblici (ECR4).
5. Un rischio moderato collegato alla effettiva condizione dei terreni agricoli abbandonati o incolti, in coerenza con la definizione della L.R. n. 45/2012 (ECR6)

8.2.8.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

1. Il rischio ECR1 viene mitigato prevedendo che, in sede di valutazione della domanda di aiuto, sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.
2. Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure da utilizzare per valutare l'ammissibilità delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, correlando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa, che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture e ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria, il loro valore deve essere soggetto a revisione

contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo in conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

3. Il rischio ECR3 può essere mitigato attraverso visite in loco, a campione, presso i beneficiari (ed almeno una visita nell'arco del periodo di versamento del sostegno), inoltre, per rendere più efficace e rispondente alle esigenze di controllo della spesa e delle modalità con cui operano i controllori impegnati, contribuisce a mitigare il rischio segnalato la predisposizione di un apposito format e relativo manuale dettagliato di utilizzo, per ciascuno degli interventi attuati attraverso l'operazione, da utilizzare per la conduzione del controllo in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento.
4. Il rischio ECR4 può essere mitigato attraverso la predisposizione e l'aggiornamento continuo del manuale delle procedure per la corretta applicazione della normativa sugli appalti pubblici. In particolare, sarà codificata una check list che sarà resa disponibile ai soggetti pubblici beneficiari ed ai responsabili dei controlli, in cui viene tracciato l'iter amministrativo da seguire per le diverse fattispecie ricorrenti assoggettate alla normativa degli appalti pubblici. L'aggiornamento continuativo è essenziale al fine di recepire le continue novità normative e regolamentari in materia.
5. Il rischio ECR6 è mitigato attraverso l'utilizzo incrociato dei database regionali sui contributi erogati e di strumenti cartografici.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per come riportato in dettaglio nel documento *“La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013”*, i costi relativi alle cure colturali sono stati stimati in maniera distinta e separata per i primi due anni successivi all'impianto e per i tre anni seguenti e ciò per tener conto delle diverse operazioni che è necessario prevedere nei due

periodi presi in considerazione.

Nei primi due anni vengono eseguiti i risarcimenti delle fallanze, ossia la sostituzione delle piantine che, per motivi diversi, risultano non attecchite, e delle necessarie cure colturali.

A partire dal terzo anno si considerano invece solo i costi relativi alle normali operazioni colturali necessarie, questa volta, a favorire lo sviluppo delle giovani piante. Tali cure colturali consistono essenzialmente in lavorazioni meccaniche e manuali del terreno volte a contrastare lo sviluppo delle infestanti.

Il dettaglio del calcolo dei costi relativi alle cure colturali è contenuto nell'Allegato al Programma “*La giustificazione del calcolo dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi per le misure relative agli articoli 21,28,29,31 e 33 del Reg (UE) 1305/2013*”, insieme alle relative fonti.

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

L'informazione non è pertinente per l'intervento.

[Forestazione e imboscamento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie arboree forestali autoctone utilizzabili per nuovi impianti di forestazione e imboscamento in Calabria sono state identificate nel corso dell'attività di ricerca svolte in Calabria dall'Unità di Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRA-SAM) del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria (CRA-SAM) e corrispondono alle seguenti specie, suddivise per fasce altimetriche:

fascia 0-400 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- sughera (*Quercus suber* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)

- roverella (*Quercus pubescens* Willd.)

fascia 400-800 metri sul livello del mare

- leccio (*Quercus ilex* L.)
- pino d'Aleppo (*Pinus halepensis* Mill.)
- acero campestre (*Acer campestre* L.)
- carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- rovere (*Quercus petraea* Liebl.)
- farnetto (*Quercus conferta* Kit.)
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.)
- castagno (*Castanea sativa* Mill.)
- sorbo domestico (*Sorbus domestica* L.)
- noce (*Juglans regia* L.),

fascia 800-1200 metri sul livello del mare

- cerro (*Quercus cerris* L.),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- castagno (*Castanea sativa* Mill.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero napoletano (*Acer opalus* Mill.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- farnetto (*Quercus frainetto* Ten.),
- frassino maggiore (*Fraxinus excelsior* L.),
- tiglio (*Tilia cordata* Mill.),
- ciliegio (*Prunus avium* L.),
- noce (*Juglans regia* L.),
- pioppo bianco (*Populus alba* L.),
- carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.),
- ciavardello (*Sorbus torminalis* L.)
- nocciolo (*Corylus avellana* L.),

fascia 1200-1600 metri sul livello del mare

- faggio (*Fagus sylvatica* L.),
- pino loricato (*Pinus leucodermis* Ant.) (Pollino),
- abete bianco (*Abies alba* Mill.),
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnold ssp *calabriaca* (Land) E.Murray),
- pioppo tremulo (*Populus tremula* L.),
- ontano napoletano (*Alnus cordata* Loisel.),
- acero montano (*Acer pseudoplatanus* L.),
- acero di Lobelius (*Acer lobelii* Ten.),
- acero di riccio (*Acer platanoides* L.),
- maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medik.),

- frassini minori (*Fraxinus ornus* L. e *Fraxinus angustifolia* Vahl.),

fascia 1600-2000 metri sul livello del mare

- pino loricato (*Pino leucodermis* Ant.) Pollino
- faggio (*Fagus sylvatica* L.)
- abete bianco (*Abies alba* Mill.)
- pino laricio (*Pinus nigra* Arnorl ssp *calabrica* (Land) E. Murray).

Il rispetto delle condizioni indicate all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 807/2014 ed in particolare l'identificazione delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche locali delle zone in cui è prevista la forestazione, viene garantita dalla Regione Calabria attraverso il sostegno ad investimenti in aree non agricole e agricole incolte che ricadono all'interno dei terreni siti in aree idonee, definite sulla base della *Carta d'uso dei suoli della Regione Calabria*, individuata tra gli strumenti conoscitivi di riferimento per l'attuazione del PSR descritti al paragrafo 8.1 del PSR, e dall'utilizzo esclusivo di specie forestali autoctone.

I dati che hanno consentito di fare una valutazione più approfondita, affrontando le caratteristiche stazionali in maniera più completa, sono quelli derivanti dalle elaborazioni dell'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC – 2006), come riportati nell'allegato "Definizione della stazione standard della Regione Calabria"

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

I seguenti requisiti minimi in materia ambientale si applicano nel contesto della presente operazione:

- la selezione delle specie da piantare, delle zone e dei metodi da utilizzare deve rispettare quanto indicato nella precedente sezione delle informazioni specifiche del presente intervento "Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inadeguata";
- la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze di alberi tiene conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali, nonché delle condizioni pedologiche e idrologiche della zona interessata nonché del carattere potenzialmente invasivo delle specie alle condizioni locali;
- il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere la foresta almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea, nonché il prevenire della formazione di sottobosco, che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.
- per quanto riguarda le specie a crescita rapida l'intervallo minimo non può essere inferiore a 8 anni e quello massimo non può essere superiore a 20 anni.

Nel caso di operazioni di imboschimento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni superiori ad un determinato limite, stabilito per il PSR in 10 ettari, l'operazione deve avvenire nel rispetto delle

prescrizioni contenute all'art. 6(d) del Regolamento Delegato (UE) 807/2014 e cioè deve consistere:

- a. nell'impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione d'impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana; o
- b. in una mescolanza di specie arboree che includa:
 - almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o
 - un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 10% della zona.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

I Informazione non pertinente per l'intervento.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Informazione non pertinente per l'intervento.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Informazione non pertinente per l'intervento.